

Settore: DG
Proponente: 12.A
Proposta: 2016/1426

del 03/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 763

del 19/08/2016

**DIREZIONE GENERALE
LEGALE**

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI SPESE RIFERITE
ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DI UN DIPENDENTE**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che in data 14/11/2004, nel corso di un intervento di servizio, l'Assistente di Polizia Municipale O. P. veniva fatto oggetto di offese e minacce dal sig. C. C.;
- che il sig. C. C. veniva denunciato d'ufficio dal Comando di Polizia Municipale per il reato di "minacce e resistenza a pubblico ufficiale";
- che il dipendente O. P., intendendo querelare anche personalmente il sig. C. C. per le minacce subite, con nota del 20/11/2004 chiedeva la concessione del patrocinio legale a carico del Comune, indicando quale proprio difensore di fiducia l'avv. Marco Fornaciari del Foro di Reggio Emilia;
- che con determinazione dirigenziale n. 1712 di P.G. del 25/1/2005 (n. 2005/225 R.U.D.) concedeva al dipendente O. P. il patrocinio legale a carico dell'Amministrazione Comunale, con autorizzazione a nominare quale proprio difensore l'avv. Marco Fornaciari;
- che il procedimento penale aperto nei confronti del sig. C. C. a seguito della denuncia d'ufficio presentata dal Comando di Polizia Municipale, si concludeva con decreto di condanna del G.I.P. n. 517/06;
- che inizialmente il sig. C. C. proponeva opposizione al suddetto decreto, cosicché, in vista dell'udienza fissata avanti il Tribunale di Reggio Emilia per il 7/4/2009, l'avv. Marco Fornaciari predisponendo l'atto per la costituzione di parte civile del dipendente O. P.;
- che all'udienza il sig. C. C. rinunciava all'opposizione, con la conseguenza che il decreto di condanna diventava definitivo e il dipendente O. P. non poteva costituirsi parte civile;
- che l'avv. Marco Fornaciari, dello Studio Legale Fornaciari, quantificava in € 1.015,04 l'importo lordo delle proprie competenze professionali;

Considerato che il pagamento delle nota proforma di cui sopra può essere posto a carico del Bilancio comunale in quanto:

- la vicenda per cui vi è stata causa si riferisce a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente;
- non sussiste conflitto di interessi;

Richiamati, nel senso di cui sopra:

- l'art. 16 del D.P.R. n. 191/79 e l'art. 67, 1° comma, del D.P.R. n. 268/87 (seppure abrogati dal D.L. 9/2/2012 n.5) i quali prevedevano per i dipendenti pubblici la concessione del patrocinio a spese dell'Ente di appartenenza nel caso di procedimenti civili o penali riferiti a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussistesse conflitto di interessi;

- i pareri n. 184/2012/PAR e n. 245/2012/PAR, depositati successivamente all'abrogazione dei D.P.R. sopra richiamati, con i quali la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, si è espressa comunque in senso favorevole all'accollo delle spese da parte dell'ente di appartenenza seppure in assenza di una specifica normativa;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere a bilancio l'impegno a copertura delle spese per il pagamento della nota proforma richiamata in premessa, presentata dall'avv. Marco Fornaciari;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/4/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/6/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa, l'imputazione al bilancio comunale della spesa per la difesa in giudizio del dipendente O. P. nel procedimento penale a carico del sig. C. C. descritto in premessa, così come da nota spese presentata dall'avv. Marco Fornaciari dello Studio Legale Fornaciari;
- 2) di impegnare pertanto la spesa di € 1.015,04 in favore dello Studio Legale Fornaciari, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2016, al capitolo 3250 del P.E.G. 2016 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche, codice prodotto 2016_PD_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni